

TAR SARDEGNA

In esecuzione dell'ordinanza n 28/2007 pronunciata dal TAR Sardegna nel giudizio n 1012/2004, si notifica quanto segue ai seguenti comuni: Assemini, Barrali, Burcei, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Donori, Elmas, Maracalagonis, Monastir, Monserrato, Nuraminis, Ortacesus, Pimentel, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Samatzai, San Basilio, San Nicolò Gerrei, San Sperate, Sant'Andrea Frius, Sarroch, Selargius, Senorbi, Serdiana, Sestu, Settimo San Pietro, Silius, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa San Pietro, Villaspeciosa, all'Unione dei comuni Parteolla e Basso Campidano e comunque ai comuni e soggetti che conferiscono rifiuti nell'impianto di Macchiareddu di Cagliari, tutti controinteressati nel citato giudizio promosso dal Casic per l'annullamento: delle determinazioni n 2570 del 22.1.2004, n 2619 del 22.1.2004 e n 4633 del 10.2.2004 del Direttore Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati dell'Assessorato Difesa Ambiente Regione Sardegna di sospensione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti nell'impianto di Macchiareddu per il 2004; della delibera della giunta regionale sarda n 57/2 del 17.12.1998 di approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti-sezione rifiuti urbani; della delibera della giunta regionale sarda n 13/34 del 30.4.2002 di approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti-sezione rifiuti speciali; della delibera della giunta regionale sarda n 29/13 del 29.8.2002 di approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti-sezione relativa alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) L'Assessorato Difesa Ambiente non ha il potere di sospendere l'esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione della Tecnocasic s.c.p.a. di

approvazione del budget di gestione 2004 e dei corrispettivi per lo smaltimento dei rifiuti urbani. 2) Lo stesso Assessorato non può sospendere a tempo indeterminato e senza motivazione la menzionata deliberazione della Tecnocasic. 3) Violazione artt. 23 e 41 Costituzione, perchè i provvedimenti impugnati comprimono indebitamente la libertà di impresa imponendo allo smaltitore prestazioni non previste dalla legge, violazione della raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee del 3.3.1975 (75/436/EURATOM, CECA, CEE), dell'Atto Unico Europeo, ratificato dalla legge n 909/1986, dell'art.130R (ora 174) del Trattato CE, della direttiva Consiglio CE n°1999/31/CE del 26.4.1999; della direttiva Consiglio CE n°91/156/CEE del 18.3.1991; della direttiva Consiglio CE n°75/442/CEE del 15.7.1975; del d.p.r. n. 915/1982; del d.lgs. n°22/1997; del d.lgs. n. 36/2003, del principio "chi inquina paga" sancito dalle predette norme comunitarie e nazionali, perchè i provvedimenti impugnati impediscono che il costo dello smaltimento gravi sul produttore dei rifiuti. 4) Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti della Regione in quanto i provvedimenti impugnati, nel calmierare le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti, contrastano con l'Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del d.lgs. n°36/03 di recepimento della direttiva 31/99/CE- Presentazione di nuovi progetti, approvato con delibera giunta regionale sarda n°24/11 del 29.7.2003, che, al punto 3), prevede la presentazione di un piano finanziario finalizzato al recupero di tutti i costi di smaltimento, mediante l'applicazione delle tariffe adeguate, senza calmierazione delle medesime tariffe.

Cagliari, 27.2.2007

avv. Giovanni Contu

